

Le presenti condizioni generali di trasporto, pubblicate sul sito www.papp-logistics.com, unitamente alle condizioni particolari contenute di volta in volta nell'ordine e/o nella conferma dell'ordine di trasporto, regolano l'affidamento e l'esecuzione di tutti i trasporti merci su strada per mezzo di veicoli commissionati da una delle società appartenenti al Gruppo Papp Logistics (Balth Papp International Lebensmittellogistik GmbH & Co. KG) o da una delle società affiliate/consociate (Papp Logistics GmbH & Co. KG, Papp Logistics S.r.l.) (di seguito la "Committente"), quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione concernenti il contratto di trasporto internazionale di merci su strada ("CMR").

Il Vettore (di seguito il "Vettore") è pertanto tenuto ad adempiere scrupolosamente a tutte le procedure e le obbligazioni prescritte nelle presenti condizioni generali.

Il Committente ed il Vettore (congiuntamente anche le "Parti") si sono determinate a concludere il contratto regolato dalle presenti condizioni generali avendo il Vettore dichiarato di disporre della tecnologia, competenza, esperienza, organizzazione, nonché degli spazi e delle infrastrutture necessari e sufficienti a svolgere i servizi di ritiro, trasporto, consegna e gestione delle merci e dei pallet affidatigli dal Committente (di seguito la "Merce") e di essere in regola con le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di avvalersi di dipendenti in base a regolare rapporto di lavoro subordinato e di conducenti dotati di adeguato titolo di abilitazione professionale, ovvero, della carta di qualificazione del conducente di cui al capo secondo del D.lgs. 21 novembre 2005, n. 286 ovvero, se cittadini extracomunitari, dell'attestato del conducente di cui al Regolamento (CE) n. 484/2002 del 17 marzo 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

1. Oggetto del contratto

1.1 Le Parti dichiarano e riconoscono che le presenti condizioni generali regolano ogni singolo trasporto che verrà eseguito dal Vettore su incarico della Committente, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della CMR,

ed in relazione al quale verrà emesso di volta in volta uno specifico ordine di trasporto. Il Vettore riconosce pertanto che qualsivoglia trasporto venga dallo stesso svolto su richiesta della Committente, e qualsiasi servizio ancillare eseguito dal Vettore su incarico della Committente, sarà integralmente assoggettato alle presenti condizioni generali (di seguito collettivamente, i "Servizi" e ciascuno di essi il "Servizio").

1.2 L'ordine di trasporto si considererà accettato integralmente dal Vettore, unitamente alle presenti condizioni generali, e conseguentemente potrà considerarsi perfezionato il contratto di trasporto qualora alternativamente:

- a) il Vettore trasmetta l'ordine sottoscritto per l'accettazione; ovvero in alternativa
- b) il Vettore dia inizio dell'esecuzione dell'ordine di trasporto.

2. Obblighi del vettore nell'esecuzione dei servizi

2.1 Nella prestazione dei Servizi, il Vettore si obbliga all'esecuzione dei trasporti e di ogni altra attività ancillare necessari al soddisfacimento delle esigenze comunicategli dalla Committente e alla consegna della Merce ai destinatari, ivi inclusi gli eventuali carichi e scarichi intermedi di volta in volta comunicatigli dalla Committente.

2.2 La responsabilità del trasporto e dei Servizi è totalmente ed esclusivamente a carico del Vettore e si intendono di competenza del Vettore l'insieme delle attività sotto descritte in via meramente esemplificativa, che egli svolgerà sotto la sua responsabilità:

- rispetto delle procedure di accettazione ordini, carico e consegna, previste dalla Committente;
- indicazione ai propri autisti delle istruzioni relative all'esatta modalità di gestione dei Servizi;
- operazioni di aggancio e sganciamento dei semimorchi;
- operazioni di carico e scarico dei pallet;
- trasporto della Merce a destino e consegna degli stessi nelle date indicate dalla Committente ed ai soggetti indicati dalla Committente;
- ulteriori obbligazioni previste nelle presenti condizioni generali.

2.3 Il Vettore sarà responsabile degli automezzi che metterà a disposizione per lo svolgimento dei Servizi oggetto del presente contratto, che devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e circolazione stradale, nonché in materia di igiene e che gli stessi sono certamente idonei ad essere impiegati nell'esecuzione del trasporto.

2.4 Il Vettore è a conoscenza del fatto che le merci oggetto della spedizione dovranno, durante lo svolgimento dell'intera catena di trasporto, essere mantenute entro il range di temperatura indicato sulla lettera di Vettura. 2.5 Il Vettore deve presentarsi al carico con il vano di carico pre-refrigerato secondo le temperature comunicate sull'ordine di carico, pulito, inodore e in perfette condizioni tecniche.

2.6 L'automezzo del Vettore deve essere munito di termoregistratore che soddisfi i requisiti del regolamento CE 37/2005 e che sia in grado di produrre:

- a) la stampa delle temperature tenute durante tutto il trasporto oggetto di questo ordine di carico;
- b) rapporti di temperatura retroattivi di almeno anni 1 (uno) e comunque secondo la categoria merceologica caricata

2.7 Il Vettore si impegna a consegnare la Merce presso il destinatario designato con la temperatura al cuore specificata sui documenti di consegna. Il Vettore è tenuto a controllare di propria iniziativa il rispetto delle temperature indicate. Affinché la temperatura sia costante e costantemente monitorata, il Vettore si obbliga a verificare al momento dell'aggancio del semirimorchio e/o del carico dei pallet e della Merce la registrazione ed il funzionamento dell'apparato di registrazione (termoregistratore).

2.8 Egli è, altresì, obbligato a conservare le risultanze delle verifiche (i.e. strisciate) relative alla temperatura della Merce trasportata, in occasione di ogni singolo viaggio, per un arco temporale almeno 1 anno e comunque secondo la categoria merceologica caricata, a decorrere dalla data del singolo viaggio.

2.9 Se le temperature richieste per iscritto dalla Committente dovessero discostarsi da quanto previsto dalle disposizioni imperative in materia di diritto alimentare, occorrerà attenersi a queste ultime e non alle indicazioni del Committente. Lo stesso vale in caso di mancanza di indicazioni riguardo alle tempera-

ture. In caso di dubbi il Vettore dovrà rivolgersi immediatamente al Committente per i necessari chiarimenti.

2.10 Il Vettore garantisce che le prestazioni richiestegli saranno dallo stesso eseguite in modo efficiente, con particolare riferimento alla puntualità dei ritiri, nonché delle consegne, e alla perfetta manutenzione dei propri mezzi.

2.11 Inoltre, il Vettore:

- a) si impegna a mantenere inalterata la catena del freddo fino al luogo di destinazione. Affinché la temperatura prevista al paragrafo che precede sia costante e costantemente monitorata, il Vettore si obbliga a verificare al momento dell'aggancio del semirimorchio e/o del carico dei pallet e della Merce la registrazione ed il funzionamento dell'apparato di registrazione (termoregistratore);
- b) si impegna a utilizzare un registratore di temperatura accompagnato da certificato del costruttore e da quello di calibrazione in corso di validità;
- c) si impegna a consegnare in ogni momento, a semplice richiesta della Committente, una copia del verbale delle temperature dei relativi apparecchi di refrigerazione/registratori di temperatura ("**Rapporto Temperature**"). Il Rapporto Temperature dovrà essere consegnato su richiesta del Committente sul luogo dello scarico della Merce ed inviato via e-mail al Committente entro 30 minuti dalla richiesta. Tali documenti dovranno essere conservati almeno 1 anno e comunque secondo la categoria merceologica caricata a decorrere dalla data di ultimazione del servizio di trasporto;
- d) la presa in consegna della Merce o dei pallet senza riserve, da parte del Vettore, con sottoscrizione dei documenti di trasporto implica una presunzione circa l'assenza di vizi e anomalie nel carico e nella Merce e la corretta temperatura di quest'ultima ("**Presunzione Assenza Vizi Merce**");
A tal fine il Vettore si impegna altresì, per quanto di sua competenza, e tramite l'utilizzo di strumenti di ausilio (esempio barre fermacarico) a mettere in sicurezza il carico nonché ad una corretta sorveglianza di tale attività.
Nel caso in cui le procedure di carico/scarico non siano gestite dal Vettore, ma totalmente o parzialmente dal personale di magazzino, il Vettore, per quanto possibile, si impegna a supervisionare le procedure di

Condizioni generali di trasporto internazionale



carico e/o scarico e ad informare Papp Logistics di qualsiasi potenziale problema.

Nel caso in cui le operazioni di carico e/o scarico possano danneggiare la merce, il vettore è tenuto ad interrompere tali operazioni e ad informare tempestivamente il Committente.

e) garantisce che l'automezzo utilizzato per il trasporto è privo di odori, pulito, asciutto, perfettamente idoneo al trasporto di derrate alimentari, conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di circolazione stradale e di trasporto prodotti alimentari (i.e. D.lgs. 193/2007, Regolamento CE 852/2004 ed ogni altra normativa nazionale e/o comunitaria applicabile); dovrà informare il Committente dell'esito della consegna della spedizione affidatagli entro 30 minuti dalla consegna della stessa;

f) dovrà segnalare alla Committente al termine di ciascuna consegna le circostanze che abbiano eventualmente ostacolato la regolare esecuzione dello specifico Servizio. In particolare, dovrà segnalare immediatamente alla Committente, una volta giunta la Merce nel luogo di destinazione, le eventuali doglianze da parte del destinatario in relazione a quantità e/o a tipologia e/o condizioni della Merce e/o dei pallet o all'eventuale danneggiamento degli stessi, a verificare la loro corretta annotazione sui documenti di trasporto e ad inviarne copia alla Committente entro il giorno successivo alla consegna;

g) dovrà consegnare alla Committente entro 2 (due) giorni dalla data di consegna della Merce, la copia di tutti i documenti di trasporto con timbro e firma in originale del destinatario. In caso di mancata restituzione di tali documenti o di loro restituzione senza timbro o firma del destinatario, si presumerà la responsabilità del Vettore per la mancata riconsegna della Merce e la Committente sarà legittimata a non pagare il corrispettivo del Servizio e ad addebitare al Vettore l'integrale valore della Merce oggetto di trasporto, ovvero dei pallet, senza che il Vettore possa beneficiare di alcun limite di responsabilità (**"Responsabilità Mancata Consegna Documenti di Trasporto"**).

h) nel caso in cui la consegna sia avvenuta al di fuori dei normali orari di apertura d'ufficio, è obbligato ad informare il Committente tramite e-mail. Se durante il trasporto si dovessero verificare degli impedimenti tali da compromettere la regolare consegna (p.e. rottura

impianto frigo, incidenti, ecc.), dovrà darne immediata comunicazione alla Committente a mezzo e-mail anticipata telefonicamente.

i) si impegna a far indossare al proprio personale indumenti di lavoro puliti, secondo le prescrizioni dettate dalla legislazione sui prodotti alimentari;

l) si impegna a far indossare al proprio personale gli indumenti di lavoro eventualmente forniti dal Committente. In tal caso verrà addebitato al Vettore un importo a forfait per la fornitura di tali indumenti;

m) si impegna a far osservare presso le piattaforme di carico e scarico le disposizioni in materia di antinfortunistica e di igiene in vigore;

n) conferma di essere titolare una licenza valida per il trasporto di merci su strada a fini commerciali (Regolamento (CE) 1071/2009, 1072/2009);

o) dichiara ai sensi dell'art. 5 Reg. (CE) 1072/2009 di impiegare esclusivamente autisti dotati dei necessari attestati di conducente e titoli di soggiorno che ne autorizzino l'attività di trasporto nell'ambito dei paesi in cui questo ordine di trasporto trova svolgimento;

p) garantisce che i propri autisti sono provvisti dei documenti necessari all'espletamento del trasporto;

q) dichiara che impiegherà per l'esecuzione del trasporto automezzi che soddisfino i requisiti di legge necessari all'espletamento dell'ordine di trasporto ricevuto;

r) dichiara sotto la propria responsabilità di rispettare e osservare le disposizioni in materia di tempi di guida e periodi di riposo (Reg. (CE) 561/2006);

s) per quanto concerne il trasporto di prodotti alimentari, si impegna ad agire come operatore del settore alimentare secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 178/2002 ed è quindi responsabile della Merce affidatagli. Per tale motivo il Vettore conferma che i propri autisti osserveranno scrupolosamente i Principi fondamentali rilevanti per la sicurezza del prodotto alimentare: Reg. (CE) 852/2004 – "Regolamento generale sull'igiene", Reg. (CE) 853/2004 – "Regolamento specifico sull'igiene per i prodotti alimentari di origine animale", Reg. (CE) 37/2005 per quanto riguarda il controllo delle temperature dei prodotti alimentari surgelati e disposizioni contenute nell'accordo ATP (accordo sul trasporto internazionale delle derrate

facilmente deperibili);

t) si impegna a parcheggiare i propri veicoli carichi in luoghi sicuri (proprietà privata, tenuta sotto sorveglianza o zone altrimenti controllate);

u) garantisce la chiusura del trattore / semirimorchio in modo tale da impedire qualsiasi accesso illegale ad essi v) si impegna impiegare personale qualificato nei settori „Difesa alimentare“ e „Frode alimentare“.

2.12 Il Vettore non è autorizzato al cambiamento della combinazione (trattore / semirimorchio) del veicolo dal luogo di carico a quello di scarico.

2.13 È fatto divieto al Vettore di caricare le merci che non sono oggetto dell'ordine di trasporto.

2.14 Prima di iniziare il turno di lavoro ogni autista dovrà assicurarsi di avere a bordo del veicolo la documentazione obbligatoria, così come indicato dalla disciplina legislativa vigente nel luogo in cui viene eseguito il trasporto.

Documenti autista:

- patente di guida;
 - carta di qualificazione del conducente (CQC);
 - attestato conducente (recante il codice unionale armonizzato “95”, se autista extracomunitario, vedi Reg. CE 881/92 e Reg. CE 1072/2009,);
 - documento attestante il rapporto con il Vettore, rappresentato da uno dei seguenti documenti:
 - (i) copia della busta paga;
 - (ii) dichiarazione di atto notorio della ditta dove compaiono tutte le condizioni del rapporto di lavoro;
 - (iii) contratto di assunzione;
 - (iv) contratto di servizio per prestazioni di manodopera;
- ultimi 28 giorni di attività di trasporto, dimostrabili con:
- (i) 28 dischetti crono;
 - (ii) attestazione delle attività svolte per i giorni che non si è lavorato e/o si è guidato veicoli esenti;
 - (iii) carta tachigrafa conducente, se si guida un veicolo munito di cronotachigrafo digitale.

Altri documenti:

- carta di circolazione;
- certificato e contrassegno di assicurazione obbligatoria;
- certificato ATP;
- copia del contratto tra il Committente e Vettore.

2.15 Tutti i documenti devono essere in corso di validità.

2.16 La Merce dovrà essere presa in consegna dal Vettore nei luoghi che saranno indicati dal Committente, con adeguato anticipo rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto e dovranno essere riconsegnate al destinatario nei luoghi e nei tempi e negli orari specificati sulla distinta di Viaggio/ istruzioni scritte di trasporto o sui documenti equipollenti accompagnatori della Merce.

2.17 Il Vettore si impegna a garantire il rispetto dei suddetti termini, fatta salva, in ogni caso, la necessità di non violare le norme poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale, che in ogni caso hanno la prevalenza rispetto alle istruzioni impartite dal Committente.

2.18 Il Vettore è responsabile in caso di perdita e/o avaria della Merce, di ritardo nella consegna e di danni e/o fatti illeciti causati e/o commessi nell'esecuzione del trasporto, dal momento in cui prende in consegna la Merce e i pallet fino al momento della consegna ai destinatari. In particolare, se i trasporti richiederanno attività di aggancio e sgancio dei semirimorchi, il Vettore riconosce ed accetta che dette operazioni, anche se svolte con l'ausilio di personale, strumenti o attrezzature della Committente o del caricatore, si intenderanno sempre eseguite sotto la responsabilità del Vettore e dei suoi delegati, ausiliari o rappresentanti, che saranno tenuti a comunicare alla Committente ogni necessaria indicazione riguardante il carico, la stabilità dei semirimorchi, eventuali problemi riscontrati in fase di aggancio od eventuali difformità rispetto ai documenti di trasporto.

2.19 Il Vettore è tenuto ad accertare quale sia lo stato della Merce e dei pallet, nonché la temperatura della Merce, sia all'atto della presa in consegna degli stessi sia all'atto della consegna ai destinatari.

2.20 In particolare, al ricevimento della Merce, il

Vettore deve:

- a) verificare l'esattezza delle indicazioni contenute nell'ordine di trasporto per quanto riguarda il numero di pallet/colli caricati anche in conformità all'ordine di caricamento del Committente;
- b) controllare lo stato apparente della Merce e il suo imballaggio, nonché le temperature della stessa, al fine di assicurarsi che siano rispettate tutte le condizioni indicate nell'ordine di trasporto.

2.21 In caso di discrepanze tra quanto constatato al momento del carico e quanto riportato sull'ordine di trasporto, ovvero nel caso in cui siano state riscontrate anomalie, il Vettore dovrà informare immediatamente il Committente e attendere sue istruzioni.

2.22 Se al Vettore non è consentito effettuare il controllo di cui sopra, egli dovrà informare immediatamente il Committente, attendere le istruzioni e non lasciare la banchina di carico.

All'atto del ricevimento della merce, il vettore deve verificare:

- a. l'esattezza delle indicazioni della lettera di vettura riguardanti il numero dei colli, i contrassegni e i numeri;
- b. lo stato apparente della merce e del suo imballaggio.

2.23 Il vettore che non dispone di mezzi tali da consentirgli di verificare l'esattezza delle indicazioni previste nel paragrafo 1 articolo 8 CMR del presente articolo, iscrive nella lettera di vettura le sue riserve motivate.

2.24 Egli deve pure motivare le riserve da lui fatte sullo stato apparente della merce e del suo imballaggio. Tali riserve non impegnano il mittente, se questi non le ha espressamente accettate sulla lettera di vettura.

2.25 Il mittente ha il diritto di esigere che il vettore verifichi il peso lordo o la quantità altrimenti espressa della merce. Egli può inoltre esigere che il contenuto dei colli sia verificato. Il vettore può pretendere il pagamento delle spese di verifica. Il risultato delle verifiche deve figurare sulla lettera di vettura.

2.26 Fino a prova contraria, la lettera di vettura fa fede delle condizioni del contratto e del ricevimento

della merce da parte del vettore.

2.27 Se la lettera di vettura non contiene riserve motivate del Vettore, si presume che, al momento del ricevimento, la merce e il suo imballaggio erano in buono stato apparente e che il numero dei colli, i loro contrassegni e i loro numeri erano conformi alle indicazioni della lettera di vettura.

2.28 Il Vettore si obbliga a ritirare i documenti del trasporto, sottoscriverli e farli a loro volta sottoscrivere agli addetti del destinatario per ricevuta.

Il Vettore è responsabile della correttezza e della serietà del personale impiegato, così come dell'osservanza da parte di quest'ultimo di tutte le norme e prescrizioni di sicurezza vigenti nelle sedi di carico e/o scarico.

2.29 Il Vettore dichiara e assicura, con riferimento all'operato dei conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale e assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché il possesso del titolo abilitativo alla guida di cui alla Premessa F, titolo che dovrà essere esibito al personale della Committente, che potrà trattenerne copia.

2.30 Il Vettore inoltre s'impegna espressamente a:

A. garantire e tenere indenne la Committente da ogni pretesa e azione e/o comunque da ogni richiesta di pagamento da parte di Istituti previdenziali/assicurativi e/o dagli stessi dipendenti del Vettore in relazione al mancato e/o non integrale pagamento dei contributi (Inps - Inail) dovuti per il personale dipendente del Vettore impiegato nel servizio oggetto del presente contratto. Tali garanzie devono intendersi estese anche a eventuali sanzioni e interessi;

B. garantire e tenere indenne la Committente da ogni pretesa e azione e/o comunque da ogni richiesta di pagamento per retribuzioni, indennità a quant'altro, rivolta alla Committente da parte del personale del Vettore impiegato nei Servizi e in tutte le attività oggetto del presente contratto;

C. salvo i casi di provata colpa o responsabilità della Committente, garantire e tenere indenne la Committente da ogni pretesa e azione e/o comunque da ogni richiesta di risarcimento danni che dovesse essere promossa e/o avanzata, nei confronti della Committente.

Condizioni generali di trasporto internazionale



ente, dal personale del Vettore impiegato nei Servizi e in tutte le attività oggetto del presente contratto. Tale garanzia è da intendersi rilasciata dal Vettore in relazione a tutte quelle voci di danno non espressamente e/o comunque non integralmente coperte (anche per franchigia e danno differenziale) dalle assicurazioni obbligatorie sul lavoro INAIL;

D. salvo i casi di provata colpa o responsabilità della Committente, garantire e tenere indenne la Committente da ogni pretesa di rimborso indennizzo che dovesse venire avanzata a titolo di regresso/rivalsa dall'INAIL e/o anche da assicurazioni private in relazione ad eventi di sinistro/infortunio/malattia al personale del Vettore, impiegato in relazione all'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

2.31 Il Vettore è obbligato a consegnare alla Committente la Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità (ovvero con data di emissione non precedente i 3 mesi dalla data di esibizione) a prima richiesta del Committente.

2.32 In caso di mancata consegna della documentazione richiesta, alla scadenza di cui sopra, la Committente ha facoltà di sospendere i pagamenti dovuti al Vettore fino a quando non verrà consegnata la documentazione aggiornata. Il Vettore accetta espressamente la facoltà della Committente di sospendere i pagamenti prevista nella presente clausola.

2.33 Il Vettore si obbliga a indicare il nominativo degli autisti incaricati di ogni singolo trasporto e la targa del mezzo utilizzato. Resta inteso che la Committente, ferma restando la previsione di non esclusività del presente contratto, è libera di rivolgersi ad altri prestatori per sostituire il Vettore.

Standard Sociali

Siete tenuti a rispettare gli standard sociali secondo il Codice di condotta amfori BSCI (www.amfori.org). Questi costituiscono la base per una collaborazione continuativa con noi. Vi impegnate a imporre questi standard sociali minimi anche ai vostri subappaltatori e a verificarne regolarmente il rispetto.

Il Gruppo Papp si assume una responsabilità ecologica e sociale. Per garantire la conformità è stato sviluppato un Codice di condotta che si basa sulle leggi nazionali, sulle convenzioni internazionali e sulle dichiarazioni generali delle Nazioni Unite.

Accettando un ordine di trasporto vi impegnate a rispettare il codice di condotta del Gruppo Papp per i partner commerciali e ad obbligare anche i vostri subappaltatori a rispettarlo.

È valido e vincolante il codice di condotta pubblicato sul sito internet del Gruppo Papp. (www.papp-logistics.com)

Borse di carico

È severamente vietato pubblicare i nostri trasporti attraverso le borse di carico. In caso di violazione, trasferiremo a voi tutti i costi e le eventuali sanzioni che dovessimo sostenere dai nostri clienti.

Trasporti verso il Regno Unito

In relazione ai trasporti con destinazione il Regno Unito (GB), deve essere osservato il regolamento "Code Of Practice" relativo al trasporto di immigrati clandestini pubblicato dalla British Border Agency ai sensi della legge §33 del Decreto Britannico sull'immigrazione, fa parte delle presenti Condizioni e deve essere completato durante il trasporto. Una copia della Check-List dovrà essere inoltrata al Committente unitamente alla Documentazione di Trasporto.

Il Vettore si impegna ad istruire tempestivamente i propri autisti circa l'attuazione delle procedure illustrate nell'ambito della suddetta normativa e la corretta compilazione della Check-List.

Trovate qui l'ultima versione ufficiale nella vostra lingua: <https://www.gov.uk/government/publications/vehicle-security-checklist-road-transport-companies-and-drivers>

Il Vettore si impegna a:

- a) fornire al Committente veicoli dotati di lucchetti di sicurezza (Container Locks!);
- b) verificare, se presente, che sui documenti sia riportato il numero del sigillo. Situazioni di eventuale manomissione o apertura del sigillo dovranno essere documentate tempestivamente (possibilmente con testimoni). Nel caso in cui l'autista si accorga della presenza di immigrati clandestini sul o all'interno del veicolo, le autorità devono essere immediatamente informate e il trasportatore agirà allo stesso modo nei confronti del Committente. Il vettore si impegna a non fermare il veicolo entro una distanza di 300 km dal Canale della Manica.

3. Responsabilità del vettore nell'esecuzione dei servizi di trasporto

3.1 Nell'esecuzione del servizio di trasporto, il Vettore è tenuto a rispettare tutte le norme di legge vigenti in materia di sicurezza della circolazione stradale, rispondendo della violazione di tali disposizioni.

3.2 La Committente non può esercitare alcun potere direttivo e disciplinare verso il Vettore e i suoi ausiliari, ad esclusione delle previsioni contenute nel presente contratto.

3.3 Salvo espressa autorizzazione della Committente /o oggettive necessità improcrastinabili di sostituzione dell'automezzo (es. guasti, ecc.) - le quali, in ogni caso, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Committente - è fatto divieto al Vettore di effettuare trasbordi da un automezzo ad un altro.

3.4 Il Committente e il Vettore concordano che:

a) il vettore si impegna a scambiare gli imballaggi (quali EUROPAL, EPAL, E2, H1, ecc.), come previsto nell'ordine di carico, attenendosi sia alla quantità che alla qualità richieste.

b) tutti i documenti di trasporto (quali CMR, POD, Loading Equipment Bill, ecc.) riportanti i movimenti degli Imballaggi devono essere compilati, firmati e timbrati dai soggetti preposti (speditore, destinatario, vettore) e inviati in origine al Committente. Questo anche nei casi in cui il cambio degli imballaggi non è previsto né avvenuto. Ciò vale sia per i pallet in legno (tipo EURO/EPAL/DUESSELDORFER, ecc.) che per gli imballaggi realizzati in altro materiale (tipo E2, H1, cisterne, ecc.). La mancanza di una documentazione di movimentazione degli imballaggi comporta automaticamente l'addebito nei confronti del vettore.

c) Le movimentazioni degli imballaggi nel rapporto tra il Committente e il Vettore verranno inserite su uno specifico conto imballaggi.

d) Il Committente invierà mensilmente un estratto conto comprendente il saldo degli imballaggi. Tale verbale dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti entro il giorno 15 dalla data di invio. Nel caso in cui il Vettore non contesti entro quindici giorni, il saldo emesso dal Committente, il saldo si considera accettato. In caso di disaccordo Il Committente prenderà in considerazione solo la documentazione scritta (come buoni di movimentazione, documenti di trasporto,

ecc.), che devono essere compilati, firmati e timbrati dalle parti responsabili (speditore, destinatario, vettore).

e) Eventuali debiti risultanti dal suddetto rapporto verranno fatturati dal Committente al Vettore. Inoltre, il Committente si riserva il diritto di addebitare al Vettore i costi sostenuti al fine di bilanciare la quantità di attrezzature di carico in ciascun luogo di carico e/o scarico.

f) dove è previsto lo scambio degli imballaggi, il Vettore si impegna a ritirare gli imballaggi vuoti nei luoghi di scarico. Questo anche se al luogo di carico non è avvenuto alcuno scambio degli imballaggi.

g) nel caso in cui il luogo di scarico non restituisca gli imballaggi vuoti al Vettore, il Vettore deve chiedere tempestivamente di annotare sulla documentazione e sul buono imballaggi la mancata restituzione degli stessi.

h) Nel caso in cui il Vettore, contrariamente alle disposizioni del presente ordine di trasporto, non scambi la quantità richiesta di imballaggi, il Committente si riserva il diritto di addebitare una somma forfettaria per sostenere i costi amministrativi derivanti (€ 35,00) .

i) Tale importo verrà trattenuto anche in caso di successiva riconsegna degli imballaggi.

Di seguito la tabella con l'importo da addebitare stabilito per ciascuna tipologia di imballaggi:

Tipo di attrezzatura di carico Prezzo per ogni unità:

H1 – Bancali in plastica € 46,30

Casse E1 € 3,60

Casse E2 € 4,50

Europallet/E-Pal € 20,00

Per eventuali diversi tipi di imballaggi verrà notificato il costo separatamente.

3.6 Il Vettore è responsabile dello stato delle merci fino alla destinazione finale.

3.7 Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto delle presenti condizioni generali:

– il Vettore dovrà attenersi alle disposizioni, in materia di circolazione dei veicoli sulla strada, delle legislazioni dei paesi presso i quali vengono svolti i Servizi;

- il Vettore dovrà fornire al/ai conducente/i del/degli autoveicolo/i tutta la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale presta/no servizio presso il Vettore ed il titolo in base al quale effettuano il trasporto oggetto del presente Contratto. Tale documentazione dovrà essere conservata a bordo dell'automezzo ed esibita in caso di controlli da parte dell'Autorità preposta. In caso di locazione del/degli autoveicolo/i senza conducente, il contratto di locazione dovrà anch'esso essere conservato a bordo dell'autoveicolo;
- il Vettore manleva sin d'ora il Committente dalle conseguenze che a quest'ultimo possano derivare dall'eventuale mancanza, a bordo del veicolo di copia del contratto, o dalle violazioni della normativa sulla circolazione stradale dei paesi presso i quali vengono svolti i Servizi, in particolare per quanto attiene a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate al Committente per omissioni dovute a fatto e colpa del Vettore.
- Le Parti espressamente concordano che avrà luogo compensazione fra i debiti del Committente, per il pagamento delle prestazioni di trasporto, e i crediti verso il Vettore, corrispondenti alle eventuali sanzioni amministrative pecuniarie irrogate al Committente per violazione del presente articolo da parte del Vettore medesimo (“Compensazione”);
- il Vettore sarà responsabile per l'eventuale perdita del contrassegno ritirato dal destinatario e per la mancata verifica dei requisiti del titolo di credito ritirato.

3.8 Se, per qualunque motivo, l'esecuzione del contratto alle condizioni previste nella lettera di vettura è o diventa impossibile prima dell'arrivo della merce nel luogo previsto per la riconsegna, il Vettore deve chiedere istruzioni alla persona cui spetta il diritto di disporre della merce conformemente all'articolo 12 CMR.

3.9 Tuttavia, se le circostanze consentono l'esecuzione del trasporto a condizioni diverse da quelle previste nella lettera di vettura e se il Vettore non ha potuto ottenere in tempo utile le istruzioni dalla persona cui spetta il diritto di disporre della merce in conformità dell'articolo 12 CMR, egli adotta i provvedimenti che ritiene più opportuni nell'interesse della persona medesima

3.10 Il Vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella riconsegna.

3.11 Il Vettore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell'avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del Vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il Vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare.

3.12 Per liberarsi dalla sua responsabilità, il Vettore non può eccepire né l'imperfezione del veicolo di cui si serve per effettuare il trasporto, né la colpa della persona dalla quale ebbe a nolo il veicolo o dei dipendenti di quest'ultima.

3.13 Fermo restando l'articolo 18 paragrafi da 2 a 5 CMR, il Vettore è esonerato dalla sua responsabilità quando la perdita o l'avaria derivi dai rischi particolari inerenti a uno o a più dei fatti seguenti:

- a. impiego di veicoli aperti e senza tendone, quando tale impiego è stato previsto espressamente e menzionato nella lettera di vettura;
- b. mancanza o stato difettoso dell'imballaggio per le merci soggette per loro natura a cali o avarie quando non sono imballate o sono imballate difettosamente;
- c. trattamento, caricamento, stivamento o scaricamento della merce a cura del mittente o del destinatario o delle persone che agiscono per conto del mittente o del destinatario;
- d. natura di talune merci che, per cause inerenti alla loro stessa natura, sono soggette a perdita totale o parziale, ad avaria, specialmente per rottura, ruggine, deterioramento interno e spontaneo, essiccazione, colatura, calo normale o azione dei parassiti e dei roditori;
- e. insufficienza o imperfezione dei contrassegni o dei numeri dei colli;
- f. trasporto di animali vivi.

3.15 Se, in virtù del presente articolo, il Vettore non risponde di taluni fattori che hanno provocato il danno, egli è responsabile solo nella misura in cui i fattori, per i quali egli risponde in virtù del presente articolo, hanno contribuito al danno.

3.16 La prova che la perdita, l'avaria o il ritardo abbiano avuto per causa uno dei fatti previsti nell'articolo 17 paragrafo 2 CMR incombe al Vettore.

3.17 Qualora il Vettore dimostri che, avuto riguardo alle circostanze di fatto, la perdita o l'avaria ha potuto risultare da uno o più dei rischi particolari previsti nell'articolo 17 paragrafo 4 CMR si presume che la perdita o l'avaria sia stata così causata. L'aveute diritto ha tuttavia la facoltà di provare che il danno non è stato causato, totalmente o parzialmente, da uno di tali rischi.

3.18 La presunzione di cui sopra non è applicabile nel caso previsto nell'articolo 17 paragrafo 4 CMR a quando vi sia un ammanco rilevante o perdita di colli.

3.19 Se il trasporto è eseguito con un veicolo attrezzato in modo da proteggere le merci dal calore, dal freddo, dai cambiamenti di temperatura o dall'umidità dell'aria, il Vettore non può invocare il beneficio dell'articolo 17 paragrafo 4 CMR da meno che egli fornisca la prova di aver adottato, per quel che concerne la scelta, il trattamento e l'impiego di tali attrezzature, tutti i provvedimenti a cui era tenuto, considerate le circostanze, e di aver osservato le istruzioni speciali impartitegli.

3.20 Il Vettore non può invocare il beneficio dell'articolo 17 paragrafo 4f CMR se non fornisce la prova di aver adottato tutti i provvedimenti a cui era normalmente tenuto, considerate le circostanze, e d'aver osservato le istruzioni speciali impartitegli.

3.21 Vi è ritardo nella riconsegna quando la merce non è stata riconsegnata entro il termine convenuto o, se non è stato convenuto un termine, quando la durata effettiva del trasporto superi il tempo accordato ragionevolmente a un Vettore diligente, tenuto conto delle circostanze e, in particolare nel caso di carico parziale, del tempo richiesto per formare un carico completo in condizioni normali.

3.22 Senza dover fornire altre prove, l'aveute diritto può considerare la merce come perduta quando essa non sia stata riconsegnata entro trenta giorni dalla scadenza del termine di resa convenuto o, qualora non sia stato stabilito un termine, entro sessanta giorni dal ricevimento della merce da parte del Vettore.

3.23 L'aveute diritto, nel ricevere il pagamento dell'indennità per la merce perduta, può domandare, per

iscritto, di essere immediatamente avvisato nel caso in cui la merce fosse ritrovata entro l'anno successivo al pagamento dell'indennità. Di tale domanda gli è dato atto per iscritto.

3.24 Nel termine di trenta giorni dal ricevimento di tale avviso, l'aveute diritto può esigere che la merce gli sia riconsegnata contro pagamento dei crediti risultanti dalla lettera di vettura e contro restituzione dell'indennità che egli ha ricevuto, dedotte, eventualmente, le spese che fossero state comprese in queste indennità e con riserva di ogni diritto all'indennità per ritardo nella riconsegna prevista nell'articolo 23 e, se del caso, nell'articolo 26 CMR.

3.25 In mancanza sia della domanda prevista nell'articolo 20 paragrafo 2 CMR, sia di istruzioni date nel termine di trenta giorni previsto nell'articolo 20 paragrafo 3 CMR, ovvero se la merce è ritrovata dopo un anno dal pagamento dell'indennità, il Vettore ne dispone conformemente alla legge del luogo in cui si trova la merce.

3.26 Se la merce è riconsegnata al destinatario senza incasso del rimborso che avrebbe dovuto essere riscosso dal Vettore conformemente alle disposizioni del contratto di trasporto, il Vettore deve indennizzare il mittente fino a concorrenza dell'importo del rimborso; resta tuttavia salvo il suo regresso nei confronti del destinatario. Art. 22 CMR.

3.27 Il mittente che consegna al Vettore merci pericolose deve segnalargli la natura esatta del pericolo che esse presentano ed indicargli eventualmente le precauzioni da prendere. Se tale avvertenza non fosse stata indicata sulla lettera di vettura, spetterà al mittente o al destinatario di provare, con altri mezzi, che il Vettore ha avuto conoscenza della natura esatta del pericolo presentato dal trasporto di dette merci.

3.28 Le merci pericolose che non fossero state riconosciute come tali dal Vettore, nelle condizioni previste nell'articolo 22 paragrafo 1 CMR possono essere da questi, in ogni momento e in qualsiasi luogo, scaricate, distrutte o rese inoffensive senza alcun obbligo d'indennizzo; il mittente è inoltre responsabile di tutte le spese e dei danni derivanti dalla loro consegna al trasporto o dal loro trasporto.

3.29 Quando in virtù delle disposizioni della presente convenzione, il Vettore è tenuto a pagare un'indennità per perdita totale o parziale della merce, tale indenni-

tà è calcolata in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il Vettore l'ha ricevuta.

3.30 Il valore della merce è stabilito in base al corso in borsa o, in mancanza, in base al prezzo corrente sul mercato, o, in mancanza di entrambi, in base al valore ordinario delle merci della stessa natura e qualità. Tuttavia, l'indennità non può superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante.

3.31 Sono inoltre rimborsati il prezzo del trasporto, i diritti di dogana e le altre spese sostenute in occasione del trasporto della merce, interamente in caso di perdita totale e proporzionalmente in caso di perdita parziale; non è dovuto altro risarcimento di danni.

3.32 In caso di ritardo, se l'avente diritto prova che gliene è derivato un pregiudizio, il Vettore deve corrispondere un'indennità non eccedente il prezzo di trasporto.

3.33 Possono essere reclamate indennità maggiori solo quando sia stato dichiarato il valore della merce o sia stata fatta una dichiarazione d'interesse speciale alla riconsegna, conformemente agli articoli 24 e 26 CMR.

3.34 Pagando un supplemento di prezzo da convenirsi, la Committente può dichiarare nella lettera di vettura un valore della merce superiore al limite indicato sopra e di cui al paragrafo 3 dell'articolo 23 CMR e, in tale caso, l'ammontare dichiarato sostituisce detto limite.

3.35 In caso di avaria, il Vettore paga l'ammontare del deprezzamento calcolato secondo il valore della merce fissato conformemente all'articolo 23 paragrafi 1, 2 e 4. 2 CMR. Tuttavia, l'indennità non può eccedere:

- a. se l'intera spedizione è deprezzata dall'avaria, la somma che sarebbe dovuta in caso di perdita totale;
- b. se solo una parte della spedizione è deprezzata dall'avaria, la somma che sarebbe dovuta per la perdita della parte deprezzata.

3.36 Il mittente può fissare l'ammontare di un interesse speciale alla riconsegna, in caso di perdita o di avaria e di ritardo sul termine convenuto, menzionandolo nella lettera di vettura e pagando il supplemento di prezzo convenuto.

3.37 Qualora sia stata fatta la dichiarazione d'inter-

se speciale alla riconsegna, oltre alle indennità previste negli articoli 23, 24 e 25 CMR, può essere reclamato il risarcimento del danno supplementare provato, fino a concorrenza dell'ammontare dell'interesse dichiarato.

3.38 L'avente diritto può richiedere gli interessi sull'indennità. Tali interessi, calcolati in ragione del cinque per cento annuo, decorrono dal giorno del reclamo presentato per iscritto al Vettore o, se non sia stato presentato reclamo, dal giorno della domanda giudiziale.

3.39 Qualora gli elementi che servono di base al calcolo dell'indennità non siano espressi nella valuta del Paese ove deve essere effettuato il pagamento, la conversione è fatta in base al corso del giorno e del luogo di pagamento dell'indennità.

3.40 Il Vettore non ha il diritto di avvalersi delle disposizioni di cui alle presenti condizioni generali e di cui al CMR che escludono o limitano la sua responsabilità o che invertono l'onere della prova, se il danno dipende da dolo o da colpa a lui imputabile e che, secondo la legge del giudice adito, è parificata a dolo.

3.41 Lo stesso vale nel caso in cui il dolo o la colpa sia imputabile ai dipendenti del Vettore o a altre persone dei cui servizi egli si avvale per l'esecuzione del trasporto, quando tali dipendenti o tali persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni. In tal caso, detti dipendenti o dette persone non hanno a loro volta il diritto di avvalersi, per quanto concerne la loro responsabilità personale, delle disposizioni del capo IV paragrafo 1 CMR.

4. Iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori

4.1 Il Vettore è iscritto all'Albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi ed è titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autotrasporto a norma della Legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto sopra il Vettore è tenuto a consegnare al Committente una copia del documento attestante l'iscrizione all'Albo.

4.2 Il Vettore dovrà inoltre essere regolarmente autorizzato al trasporto di merci per conto terzi, dovrà essere in possesso della certificazione e di ogni licenza/ autorizzazione prevista dalla vigente normativa in relazione alle merci trasportate oltreché per il

trasporto di merci pericolose e/o di sostanze esplosive.

5. Dispositivi di protezione individuali in dotazione al personale del vettore

5.1 Il Vettore è tenuto a fornire ai propri lavoratori tutte le attrezzature di lavoro sia individuali sia collettive necessarie per la fornitura del servizio oggetto del presente contratto. Tale materiale, messo a disposizione dei lavoratori, deve soddisfare le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi a esse applicabili.

6. Assicurazioni

6.1 Ferma la responsabilità del Vettore nei confronti della Committente per i danni e le perdite causate alla Merce, il Vettore dichiara di aver stipulato le seguenti polizze:

- assicurazione „RCA“: ogni automezzo utilizzato per i servizi richiesti al Vettore in base al presente contratto dovrà essere assicurato con una primaria Compagnia contro i rischi per i quali è obbligatoria l'assicurazione per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- assicurazione per Responsabilità Vettoriale (c.d. all risks), ivi compresa la copertura per dolo e colpa grave, che dovrà espressamente prevedere la copertura assicurativa della Merce trasportata anche in ogni caso di sequestro o fermo amministrativo del veicolo, nonché contro tutti i danni, le perdite e/o l'avaria della Merce, inclusi i costi di smaltimento, con massimale almeno idoneo a coprire un valore di € 250.000 per ogni singolo viaggio.

6.2 Il Vettore è obbligato a consegnare alla Committente copia di dette polizze e copia delle quietanze dei relativi premi, a semplice richiesta del Committente.

7. Tariffe e compensazioni

7.1 Il pagamento dei corrispettivi da parte del Committente è subordinato al ricevimento, da parte di quest'ultimo, dell'originale di tutti i documenti di viaggio (CMR, PODs, check list per UK buoni di movimentazione degli imballaggi, etc.).

7.2 Tutta la suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta e timbrata per accettazione dai mittenti,

dai destinatari e dai Vettori e dovrà pervenire, entro 10 giorni dall'ultimazione del trasporto, presso la sede del Committente in: Via Maestri del Lavoro 7, 37068 Vigasio VR. In caso di mancata restituzione nei termini previsti il Committente sarà costretto a richiedere la documentazione mancante e per questo potrebbe emettere un addebito di € 15,00. Il conteggio dei termini di pagamento parte dal momento del ricevimento dell'ultimo documento mancante.

7.3 È vietata la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del trasporto, da parte del Vettore.

7.4 I corrispettivi per le prestazioni di trasporto tengono conto del percorso a carico, delle operazioni accessorie complementari e di tutti i costi di esercizio connessi all'esecuzione dei Servizi; pertanto, esse comprendono tutti gli oneri inerenti all'esercizio, al personale adibito al trasporto, alla manutenzione, ai consumi ed alle tasse dei veicoli, ai tempi di carico e di scarico nonché del pagamento di qualsiasi onere necessario per l'esecuzione dei trasporti.

7.5 Le Parti dichiarano che i corrispettivi applicati alle prestazioni di trasporto, oltre che essere frutto di trattativa individuale liberamente condotta fra le Parti, sono considerate dal Vettore tali da consentirgli in ogni caso la copertura dei parametri di sicurezza della circolazione stradale in virtù della specifica organizzazione aziendale del Vettore.

7.6 Le Parti espressamente convengono che, in caso di accertati danni e/o perdite della Merce depositata o trasportata, ritardo nell'esecuzione dei trasporti, danni a persone e/o a cose imputabili al Vettore ovvero a propri ausiliari o preposti, causati dal mancato rispetto di norme comportamentali e di sicurezza da osservarsi nel corso delle operazioni di trasporto e, più in generale, da altri inadempimenti posti a carico del Vettore, inclusi quelli relativi alla mancata e/o inesatta contribuzione e retribuzione dei suoi dipendenti, con conseguenti richieste nei confronti della Committente quale soggetto erroneamente ritenuto solidalmente responsabile, da parte degli istituti previdenziali e degli stessi dipendenti del Vettore, la Committente ha il diritto di sospendere i pagamenti di quanto dovuto al Vettore, e/o di essere manlevata dallo stesso per il pregiudizio economico che possa avere a subire a causa della pretesa ritenuta responsabilità solidale. Le Parti espressamente convengono

che gli importi addebitati al Vettore dalla Committente per le causali di cui sopra, possano essere posti in compensazione con gli importi dovuti al Vettore dalla Committente a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei trasporti e/o dei Servizi. Il Vettore autorizza sin da ora espressamente la Committente a operare detta compensazione ("Compensazione").

8. Sub-vettori

8.1 È espressamente vietata la sub-vezione.

9. Tempi per il carico e lo scarico della merce trasportata

9.1 Alle operazioni di carico e scarico il Vettore dovrà provvedere entro i tempi strettamente necessari per l'effettuazione dell'operazione, avuto riguardo alla quantità ed alla natura delle merci. Le Parti concordano che la tariffa di trasporto è comprensiva dell'eventuale sosta degli automezzi nel rispetto delle varie esigenze di ogni cliente.

10. Patto di non concorrenza e penale

10.1 Il Vettore si impegna a non sviare a proprio favore la clientela della Committente ed a non accettare alcun incarico diretto da parte della suddetta Clientela e/o da soggetti alla stessa collegati in via diretta e/o indiretta per i Servizi e per altri incarichi di medesimo tenore.

10.2 Nell'ipotesi in cui i soggetti indicati al paragrafo che precede intendessero effettuare una gara per la assegnazione a terzi operatori i Servizi, il Vettore si obbliga ad astenersi dal partecipare a detta gara, anche in qualità di appartenente ad un raggruppamento temporaneo di imprese, e dall'effettuare servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto sia direttamente sia in regime di subappalto, in qualunque modo ciò possa avvenire, ivi incluso tramite una società controllante, da esso controllata o ad esso collegata o tramite una società terza, nel corso di vigenza del presente contratto e per il periodo di 2 (due) anni decorrenti dalla data di cessazione degli effetti del presente contratto. Il presente patto di non concorrenza è valido ed operante nel territorio della Repubblica Italiana.

10.3 Le Parti si danno atto che tale obbligo di non concorrenza è retribuito nel corrispettivo contrattuale previsto per le attività svolte dal Vettore.

10.4 Nella ipotesi di violazione da parte del Vettore del presente patto, il Vettore sarà obbligato a corrispondere alla Committente, a titolo di penale, un importo pari ai corrispettivi pagati nell'anno precedente la violazione stessa ovvero nell'ultimo anno contrattuale ("Penale Violazione Patto di Non Concorrenza), salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, oltre a tutti gli altri rimedi previsti dalla legge, in considerazione degli illegittimi svantaggi concorrenziali e della violazione del know-how e del principio di correttezza professionale che una violazione dello stesso comporterebbe.

10.5 Le Parti riconoscono ed accettano che la penale prevista al presente articolo, che le Parti ritengono congrua ed equa, potrà essere oggetto di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

11. Clausola risolutiva espressa

11.1 Le Parti, fermo il risarcimento del danno subito per effetto dell'inadempimento, stabiliscono che il contratto si risolva di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nel caso si verifichi:

- a) perdita da parte del Vettore dei titoli abilitativi (ad es. iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori per conto terzi) che consentono l'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente contratto;
- b) violazione dell'obbligo per il Vettore di osservare, con riferimento ai lavoratori alle proprie dipendenze, le norme di legge e contrattuali in materia di obblighi retributivi, contributivi ed assistenziali, erariali, sicurezza e infortunistica;
- c) violazioni ripetute nel corso del rapporto contrattuale dell'obbligo di eseguire i trasporti nei termini e con le modalità richieste dalla Committente, in esecuzione del presente contratto; a tal fine si intendono per ripetute almeno 2 violazioni (specialmente per mancata disponibilità o idoneità al carico dei mezzi con conseguente variazione dei programmi di consegna a dirottamento di altri carichi a richieste di esecuzione del servizio di trasporto ad altri vettori);
- d) violazione dell'obbligo del Vettore di fornire al Committente il DURC nei termini e secondo le modalità disciplinate dalle presenti condizioni generali;
- e) mancata stipulazione e/o risoluzione dei contratti di assicurazione di cui al precedente art. 6;

f) violazione del patto di non concorrenza di cui all'art. 12 che precede;

g) utilizzo di sub-vettori in violazione delle previsioni del presente contratto.

12. Cause di risoluzione del contratto

12.1 Fermo il precedente articolo, le Parti convengono sin d'ora che il presente contratto si risolverà di diritto al verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni relativamente al Vettore, senza necessità di comunicazione scritta:

a. scioglimento o messa in liquidazione ovvero una situazione finanziaria tale da porre in pericolo l'affidabilità del Vettore per l'esecuzione dei Servizi;

b. procedimenti giudiziari che possano compromettere la sua capacità di adempiere alle obbligazioni assunte con il presente contratto (e così in via esemplificativa il sequestro o pignoramento di attrezzature o la pendenza di procedimenti penali per reati tributari in capo agli amministratori) o danneggiare la sua immagine o la sua reputazione commerciale o l'immagine e la reputazione di ognuna delle Parti.

12.2 Verificatesi le ipotesi di scadenza, recesso o anticipata risoluzione, il Vettore sarà comunque tenuto a completare i servizi e le attività in corso, anche nel caso in cui, per tale completamento, siano necessarie attività e/o operazioni da eseguire dopo l'avvenuta scadenza, recesso, risoluzione; la Committente dovrà completare, tutte le attività amministrative necessarie per la verifica ed il completamento delle attività/ servizi svolti dal Vettore in esecuzione del presente contratto.

12.3 In ogni caso il Vettore -ove richiesto- si impegna ad eseguire comunque le prestazioni contrattuali per il tempo necessario alla Committente per reperire soluzioni alternative di esecuzione dei Servizi.

13. Clausola di decadenza

13.1 Le Parti intendono dare ragionevole certezza ai propri rapporti stabilendo la seguente clausola di decadenza che, in ogni caso, per espresso loro riconoscimento, non rende per il Vettore eccessivamente difficile ed oneroso l'esercizio dei propri diritti.

13.2 Il Vettore è tenuto a chiedere alla Committente, a pena di decadenza, le differenze di tariffe e/o di prezzi che ritenga dovute relativamente ai Servizi eseguiti in

esecuzione del presente contratto o dall'applicazione di norme di legge, ed in ogni caso derivanti da qualsiasi differenza di tariffe e/o di prezzi e/o di adeguamenti e/o di incrementi di costi, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di emissione delle fatture dei servizi eseguiti per i quali ritiene dovute le differenze.

13.3 Il Vettore, per far valere i propri diritti nel predetto termine di decadenza semestrale, è tenuto ad inviare alla Committente la richiesta scritta delle eventuali differenze che sarebbero dovute, dando analitica dimostrazione del calcolo. Tale richiesta deve essere inviata, sempre a pena di decadenza, alla Committente tramite raccomandata con avviso di ricevimento nel predetto termine perentorio di sei mesi. Laddove il Vettore non invii la raccomandata prevista al presente articolo entro il predetto termine semestrale, si intenderà irrimediabilmente decaduto dalla possibilità di reclamare differenze di tariffe e/o di prezzi che ritenga dovute, derivanti dall'applicazione del presente contratto o dall'applicazione di norme di legge.

13.4 Nel caso in cui la clausola di decadenza sia dichiarata nulla e inefficace, è nullo l'intero contratto, in quanto le Parti non l'avrebbero sottoscritto senza la clausola di decadenza, che ne costituisce condizione essenziale di validità.

14. Esclusione dei diritti di ritenzione, di cauzione e titolarità esclusiva dei beni

14.1 È escluso ogni diritto di ritenzione (anche ai sensi dell'articolo 2761 c.c.) del Vettore e/o di suoi ausiliari sui beni e/o le attrezzature che siano stati loro consegnati dalla Committente.

14.2 Tutti i beni oggetto del presente contratto restano di proprietà esclusiva dal legittimo proprietario ed il Vettore è pienamente responsabile della loro integrità e non potrà sottrarli né utilizzarli in alcun modo, né darli a terzi ad alcun titolo, neppure a titolo di cauzione.

15. Miscellanea

15.1 Comportamenti tollerati dalla Parte adempiente non costituiranno alcun diritto a favore della Parte inadempiente, né potranno essere interpretati come rinuncia a far valere le pretese di piena applicazione degli obblighi derivanti dal presente contratto.

15.2 La Committente e il Vettore sono, alla luce anche

delle statuizioni di cui in premessa, imprenditori autonomi che operano per conto proprio ed a proprio rischio, con strutture organizzative, logistiche autonome ed indipendenti e con proprio personale, lavoratori, dipendenti, addetti, ausiliari e soci. Tra il Vettore e la Committente deve escludersi ogni e qualsiasi rapporto di colleganza, rappresentanza, mandato e quant'altro, come pure ogni e qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o comunque rientrante fra quelli indicati nell'art. 409 c.p.c.

15.3 Il presente accordo non potrà essere ceduto a terzi, in tutto o in parte, senza il consenso espresso e scritto della Parte ceduta.

15.4 Le Parti dichiarano che nell'attività svolta ai fini del presente accordo si asterranno dal tenere comportamenti che possano esporre le Parti alle responsabilità di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

16. Riservatezza

16.1 Il Vettore dovrà mantenere riservata e non comunicare a terzi qualunque informazione acquisita nell'espletamento del presente incarico. Tutte le informazioni su Merce, Servizi e clienti della Committente, di qualsiasi natura, procurati attraverso il lavoro del Vettore o conosciuti dal Vettore da altre fonti, saranno considerate informazioni riservate. Il Vettore si impegna a mantenere il più rigoroso riserbo con terzi in ordine a qualunque dato, notizia o circostanza comunque connessa con l'attività della Committente o a questa anche indirettamente riconnessa. Il Vettore si impegna nei confronti della Committente alla massima riservatezza adottando tutte le misure di prevenzione e tutte le azioni necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di informazioni ritenute riservate dalla Committente, nonché dalle vigenti normative in materia. Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere validità ed efficacia anche dopo la conclusione del presente contratto, sino a quando le informazioni riservate non diverranno di pubblico dominio.

17. Trattamento dei dati personali

17.1 Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e seguenti del Regolamento (UE) n. 2016/679, le Parti si danno reciprocamente atto che i rispettivi dati perso-

nali verranno trattati unicamente per (i) l'esecuzione del Contratto, (ii) per le correnti finalità amministrative e contabili, anche in relazione all'adempimento degli obblighi contrattuali assunti con il presente Contratto, nonché (iii) per assolvere a tutte le disposizioni di legge e/o amministrative necessarie ai fini dell'esecuzione del relativo rapporto contrattuale. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali verrà eseguito da entrambe le Parti mediante idonei strumenti cartacei e/o elettronici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in grado di garantire la sicurezza, la segretezza e la confidenzialità degli stessi.

17.2 Il conferimento dei dati personali delle Parti è obbligatorio; un eventuale rifiuto ovvero il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe tuttavia avere come possibili conseguenze:

- l'impossibilità di stipulare il presente Contratto e/o di garantire la regolare e tempestiva esecuzione del relativo rapporto contrattuale;
- la mancata corrispondenza dei risultati del trattamento dei dati personali agli obblighi imposti dalla normativa vigente, ivi compresa quella fiscale.

17.3 All'interno delle rispettive organizzazioni, potranno venire a conoscenza dei dati personali delle Parti i soci, i componenti il consiglio di amministrazione o altro organo amministrativo, i revisori, il personale aziendale coinvolto nei processi legati alle suddette finalità. Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, le Parti potranno inoltre avvalersi delle seguenti categorie di soggetti, che potranno parimenti venire a conoscenza dei dati personali: soggetti qualificati che forniscano prestazioni o servizi strumentali al raggiungimento delle suddette finalità e/o comunque all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Contratto quali, ad esempio, banche, imprese ed enti di assicurazione, società incaricate della gestione e manutenzione dei sistemi informativi ovvero consulenti che assistono a vario titolo le Parti con particolare riferimento ad aspetti legali, tributari, previdenziali, contabili, organizzativi; qualsiasi altro soggetto cui i dati dovranno essere comunicati in base ad un'espressa disposizione di legge. I dati personali delle Parti non saranno diffusi senza espresso consenso della Parte interessata.

17.4 Ciascuna Parte, se nel corso del rapporto doves-

Condizioni generali di trasporto internazionale



se venire a conoscenza di dati di titolarità della Società, si impegna a trattare tali dati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, dai provvedimenti e dalle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali, nonché da ogni altra normativa applicabile in tema di trattamento dei dati personali.

17.5 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza del fatto che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti previsti dagli articoli 7 e 15-21 del Regolamento (UE) n. 2016/679, oltre al diritto di proporre reclamo al Garante della Protezione dei Dati.

18. Legge applicabile

18.1 Per tutti i profili per i quali i Servizi non ricadono nella disciplina inderogabile del CMR, così come previsto dall'articolo 41 CMR, il contratto di trasporto è regolato dalla legge italiana.